(N. 316-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE FERRETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro della Difesa

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 5 aprile 1954

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la rettifica di confine al Passo di Cornera o Kriegalppass, conclusa a Martigny il 4 luglio 1952.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto ai vostri suffragi concerne la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la rettifica di confine al Passo di Cornera, o Kriegalppass, conclusa a Martigny il 4 luglio 1952.

Come spiega la relazione ministeriale, la rettifica del tracciato della frontiera italo-svizzera in corrispondenza del Passo di Cornera è stata imposta dal fatto che l'attuale confine corre su una morena dorsale soggetta ai movimenti del ghiacciaio sottostante, sicchè i cippi collocati sulla superficie della morena sono stati tutti rimossi dalla loro primitiva posizione.

A parte questa necessità derivante dall'opera di agenti naturali, nessuna esitazione può nascere, neppure in materia così delicata come quella di una anche modestissima rettifica della frontiera nazionale, dati i rapporti di eccellente amicizia esistenti tra l'Italia e la vicina Confederazione.

Si propone perciò l'approvazione del disegno di legge così come viene presentato allo scopo di ratificare e rendere esecutiva la Convenzione composta di quattro articoli. Nel primo di questi si indica il modo con cui addivenire alla rettifica della linea di frontiera così che il nuovo confine sia costituito da una linea retta rispondente al difficile criterio della resistenza ai movimenti del terreno (« una linea retta con gli estremi su due punti della vecchia linea di frontiera situati su terreno sicuramente saldo ») e della « pratica equivalenza delle aree oggetto di scambio ».

Nel secondo articolo è indicato che spetta alla Commissione permanente per la manutenzione del Confine italo-svizzero di dare materiale esecuzione alla Convenzione. Nel terzo è prevista la ripartizione delle spese in parti uguali tra i due Stati. Nel quarto, infine, è stabilito che la Convenzione deve essere ratificata, che gli strumenti di ratifica saranno realizzati al più presto a Berna, e che essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

FERRETTI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la rettifica di confine al Passo di Cornera o Kriegalppass, conclusa a Martigny il 4 luglio 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

A copertura dell'onere di lire 1.330.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli n. 310 (lire 225.000) e n. 304 (lire 908.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54.